
COMUNICATO STAMPA

SERVIZIO DI PORTIERATO IN PLESSI STRUTTURE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E TARANTO. PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE AFFERENTE ALL'APPALTO PORTIERATO ED INDIZIONE DELL'ASSEMBLEA SIT-IN INNANZI ALL'ATENEO.

Comunicano

NONOSTANTE L'INCONTRO REGIONALE RICHiesto DALLE OO.SS. FILCAMS PUGLIA FISASCAT CISL PUGLIA DEL GIORNO 05.11.U.S., AVENTE COME OGGETTO NIVERSITA' DI BARI E TARANTO, CON L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI IN PRESENZA DEL MAGNIFICO RETTORE DIRETTORE GENERALE UFFICIO APPALTI PER DISCUTERE DI DIVERSE CRITICITA' RICONTRATE SULLA NUOVA PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO.

LE OO.SS. NON HANNO RICEVUTO NESSUNA GARANZIA SUL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI POICHE' ALCUNE INDICAZIONI ANAC, "LEGITTIME ".NON OBBLIGANO LE COMMITTENTI A INSERIRE NEI BANDI DI GARA IL CONTRATTO DI RIFERIMENTO OGGETTO DELL'APPALTO COSI' COME "LEGITTIMAMENTE" L'AMMINISTRAZIONE POTEVA INSERIRE IL CCNL APPLICABILE (D.LGS 50/2016 ART.30 COMMA 4) OGGETTO DELL'APPALTO E/O QUANTOMENO GARANTIRE LE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI AL PERSONALE IMPIEGATO AD OGGI.

LA MANCANZA DI UN SPECIFICO RIFERIMENTO AL CCNL MULTISERVIZI TTUALMENTE APPLICATO AL PERSONALE ESISTENTE E/O CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA CHE AD OGGI GARANTISCE UNO STIPENDIO DIGNITOSO, CREERA' UN DUMPING CONTRATTUALE CON UNA PERDITA DEL REDDITO DI CIRCA IL 30/40%.

ATTUALMENTE IL BANDO DI GARA E' STATO IMPUGNATO PRESSO IL TAR PUGLIA.

NONOSTANTE LE RASSICURAZIONI DEL MAGNIFICO RETTORE OGGI RICONTRIAMO CHE ANCHE LA CLAUSOLA SOCIALE CHE GARANTISCE LA TENUTA OCCUPAZIONALE DI TUTTO IL PERSONALE ESISTENTE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE, TRADOTTA NELLA POSSIBILITA' CHE ALCUNE IMPRESE CHE SI AGGIUDICHERANNO LA PROCEDURA DI GARA IN CORSO POSSONO NELLA LIBERTA' D'IMPRESA NON ASSORBIRE TUTTO IL PERSONALE ESISTENTE.

30/10/2019 10:04 - CHIARIMENTO N. 12:

Domanda:

Premesso

- che l'art. 24 del Disciplinare di gara, recante "Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione",

obbliga l'aggiudicatario ad assorbire il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, "...garantendo l'applicazione dei CCNL di settore...", ma senza specificare quale e/o quali sia/siano il/i "CCNL di settore", ovvero il "contratto cd. leader" di cui alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

- che specifiche ed esplicite indicazioni in tal senso non si rinvergono nemmeno nelle altre norme del Disciplinare di gara, mentre l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, recante "Osservanza dei contratti collettivi di lavoro", si limita a fare generico riferimento al fatto che "(...) l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto";

- che nessuna indicazione circa quale/i debba/no essere nella gara in questione il/i "CCNL di settore" applicabile/i al personale da riassorbire risulta altresì dai già pubblicati chiarimenti n. 3 e 7, la cui risposta è soltanto che "non è richiesto specifico CCNL" e che "il CCNL applicabile dovrà essere coerente con la prestazione dedotta nel presente appalto";

- che, come da ultimo affermato nella sentenza 01/10/2019 n. 2075 del TAR Lombardia – Milano sez. IV (conf.: CdS, Sez. V, n. 932/2017; id. n. 1901/2016, CdS, Sez. III, n. 589/2016), ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nell'appalto deve essere applicato il "CCNL di settore", inteso quale contratto collettivo che risulti coerente, dal punto di vista merceologico e teleologico, con l'oggetto dell'appalto e che sia stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che, non a caso, da oltre un ventennio al personale impiegato nell'appalto in questione è unicamente applicato il CCNL "per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizie, servizi integrati/Multiservizi", e nello specifico n. 33 addetti inquadrati al 2° Livello, n. 49 addetti inquadrati al 3° Livello e n. 1 addetto al 4° Livello;

Per quanto sopra premesso chiede quale e/o quali CCNL nella gara in questione sia/siano ritenuto/i, da parte di codesta Stazione Appaltante, "CCNL di settore", ovvero il contratto cd. leader, in quanto coerente/i con le prestazioni dedotte in appalto e stipulato/i dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CHIARIMENTI N° 12 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO:

"La clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara al paragrafo 24, nella sua formulazione elastica e non rigida – in conformità all'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella



Segreterie Regionali Puglia



procedura di affidamento dell'appalto - rimette all'operatore economico concorrente la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario"

CONSIDERATA LA POCA SENSIBILITA'E IL DISINTERESSE MOSTRATO FIN ORA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI MANTENERE LE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DEI DIRITTI DEI SUDETTI LAVORATORI BARRICANDOSI DIETRO LE DIRETIVE DELL'ANAC.

INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI E TUTTA LA COMUNITA' UNIVERSITARIA UNITAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE A PARTECIPARE NUMEROSI ALLA MOBILITAZIONE INDETTA PER IL GIORNO 21/11/2019 AL FINE DI TUTELARE TUTTA L'OCCUPAZIONE E IL REDDITO DEL PERSONALE IMPIEGATO AL SERVIZIO DI PORTIERATO NEI DI PERTINENZA DELL'UNIVERSITA' DI BARI E TARANTO.

Filcams Cgil Puglia
Barbara Neglia
Segr. Generale

Fisascat Cisl Puglia
Antonio Arcadio
Segr. Generale
